

REGOLAMENTO (CEE) N. 3025/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1993

recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari all'importazione di:

- 2 000 t di pomodori diversi dai pomodori ciliegie del codice NC ex 0702 00 10, per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile,
- 2 000 t di pomodori ciliegie del codice NC ex 0702 00 10, per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile,
- 200 t di fichi freschi del codice NC ex 0804 20 10, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile,
- 1 500 t di fragole fresche del codice NC ex 0810 10 90, per il periodo dal 1° novembre al 28 febbraio,

originari dei paesi in questione;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono stati gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione

della Spagna e del Portogallo concernente il contingente tariffario relativo ai pomodori ciliegie, fichi freschi e fragole,

- a concorrenza del 60 % di detti dazi per quanto riguarda il contingente relativo ai pomodori, diversi dai pomodori ciliegie,

e che tali tassi massimi di riduzione sono stati applicabili fin dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1601	ex 0702 00 10	Pomodori, freschi o refrigerati diversi dai pomodori ciliegie, dal 15 novembre 1993 al 30 aprile 1994	2 000	4,4 minimo 0,8 ECU/100 kg netti
09.1613	ex 0702 00 10	Pomodori ciliegie, freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1993 al 30 aprile 1994	2 000	0
09.1608	ex 0804 20 10	Fichi freschi, dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994	200	0
09.1603	ex 0810 10 90	Fragole fresche, dal 1° novembre 1993 al 28 febbraio 1994	1 500	0

⁽¹⁾ I codici Taric figurano in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.